

IL TRIBUNALE DI UDINE

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:

dott. Alessandra Bottan	Presidente
dott. Andrea Zuliani	Giudice
dott. Lorenzo Massarelli	Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

La società [REDACTED] con sede legale in [REDACTED] ha depositato, il [REDACTED] col patrocinio dell'avv. [REDACTED], il ricorso per concordato preventivo, con riserva di deposito del piano, della proposta e della documentazione (n° [REDACTED] R.C.P.).

Il tribunale ha assegnato termine di giorni sessanta per il completamento del compendio documentale.

In data [REDACTED] la proponente ha depositato istanza di autorizzazione al pagamento delle retribuzioni spettanti ai propri dipendenti per l'intera mensilità di [REDACTED], compresi gli accessori dovuti a titolo fiscale, assicurativo e previdenziale. Il tutto ai sensi dell'art. 161 settimo comma L.Fall., che prevede l'autorizzazione del tribunale per il compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione.

L'istanza in parte va respinta ed in parte non è soggetta ad alcuna autorizzazione.

Va premesso che, con il deposito del ricorso per concordato preventivo, si determina una netta cesura fra:

- i crediti concorsuali (non importa se privilegiati o meno), che non possono conseguire alcuna soddisfazione al di fuori di quella prevista dal piano e dalla proposta soggetta ad ammissione, ad approvazione e ad omologazione (nemmeno per via forzata – vedi l'art. 168 L.Fall. - fatta eccezione per alcune ipotesi specifiche: vedi l'art. 182 *quinquies* quarto comma L.Fall.);

- i crediti estranei al concorso, che devono invece essere soddisfatti alle normali scadenze, senza poter loro opporre alcun effetto di "cristallizzazione" del passivo e alcun principio di concorsualità e pari trattamento.

Per stabilire se un credito è o meno concorsuale la legge (art. 168 L.Fall.) fa riferimento al momento in cui esso sorge, in base al titolo ed ai fatti che ne costituiscono la radice causale. In



tale ottica si pone anche il tema dei cosiddetti “rapporti pendenti”, ovvero i vincoli contrattuali *preesistenti* alla domanda di concordato (perché il sinallagma genetico delle reciproche obbligazioni si pone in data ad essa anteriore), ma al tempo stesso *pendenti*, perché le obbligazioni già sorte si trovano, al momento della domanda di concordato, in stato di inesecuzione reciproca dal punto di vista funzionale. Tale peculiarità distingue detti rapporti dalle ordinarie e ormai consolidate posizioni debitorie, rientranti senza questioni nel regime del concorso.

Per stabilire se i crediti nascenti da un “rapporto pendente” rientrino o meno nella categoria dei crediti concorsuali nel concordato preventivo, tuttavia, occorre ulteriormente distinguere fra crediti nascenti da contratti ad esecuzione istantanea (sia pur differita o ripartita in vari momenti temporali) e crediti nascenti da contratti di durata.

Nei primi non è possibile scindere la reciprocità delle prestazioni dedotte in contratto, se non con operazione artificiosa, poiché in essi l'adempimento è unico, così come il sinallagma (genetico e funzionale), ed il tempo costituisce solo una variabile accessoria utile a definire il momento dell'adempimento. Separando in tal caso la prestazione del contraente *in bonis* da quella dell'imprenditore in concordato, si giungerebbe a spezzare artificialmente le fasi esecutive di un medesimo rapporto contrattuale unitario. Per tali crediti non vige il divieto di cui all'art. 168 L.Fall. ed il pagamento delle prestazioni anteriori deve avvenire regolarmente, senza necessità di autorizzazione del tribunale, perché il pagamento legittimo di un debito pregresso ha natura ordinaria.

Nei secondi, invece, le reciproche prestazioni possono essere agevolmente separate in coppie a seconda del periodo temporale stabilito in contratto, perché il tempo costituisce l'unità di misura unica dell'adempimento: come avviene, ad esempio, nella somministrazione e nella locazione, l'obbligazione è estinta dal decorso di un termine entro cui si verifica la soddisfazione dei bisogni dedotti in contratto. Il sinallagma genetico in tal caso è unico, ma numerosi sono quelli funzionali, tanto che è sempre possibile instaurare un rapporto di corrispondenza tra singoli periodi di esecuzione della prestazione continuativa e singole rate di corrispettivo contrattuale. Per tali contratti, i crediti per prestazioni relative ad unità temporali anteriori alla domanda sono sempre da ritenersi sorti prima della sua presentazione, sono soggetti al concorso e non possono essere soddisfatti se non nell'ambito della previsione del piano.



I crediti da rapporti di lavoro si iscrivono sicuramente nel novero dei diritti nascenti da contratti di durata, in quanto le reciproche coppie di prestazione (lavoro-retribuzione) vanno valutate alla stregua del tempo in cui vengono rese.

Ne deriva che le prestazioni dei lavoratori dell'impresa insolvente, poste in essere prima della domanda di concordato ed ancora insoddisfatte, non possono essere trattate al di fuori del concorso; quelle posteriori devono invece essere regolarmente pagate alle scadenze.

In quest'ottica non ha alcun rilievo il momento di esigibilità delle retribuzioni, come invece afferma la proponente per sostenere la natura prededucibile dell'intero relativo credito, invocando l'art. 2099 c.c. e l'uso di post-remunerare il lavoro mensilmente (e dunque la scadenza attuale dell'obbligo di pagare gli stipendi tutti di novembre).

Non è infatti tale momento a determinare la natura concorsuale o meno di un credito, posto che anche nel concordato preventivo vige la regola di cui all'art. 55, secondo comma, L.Fall. (cfr. art. 169 L.Fall.), che determina l'esigibilità di tutti i crediti ancora non scaduti già al momento della presentazione della domanda. Nella fattispecie, ciò significa né più né meno che i dipendenti hanno diritto a vedersi riconoscere come già immediatamente esigibile il loro credito per il lavoro prestato nel periodo anteriore alla presentazione della domanda di concordato, anche se normalmente lo stesso sarebbe scaduto solo in periodo successivo. Non invece che tutti i crediti anteriormente sorti, ma che vengano a scadenza dopo la domanda, siano automaticamente prededucibili.

Peraltro occorre rilevare che l'art. 182 *quinquies* comma quarto L.Fall. subordina il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi (in caso di concordato in continuità, come pare presentarsi quello prospettato dalla ricorrente) alla prova che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori; il tutto in base ad un'attestazione specifica di un professionista. Nello specifico una simile prova ed un simile corredo documentale difettano completamente.

Tirando le fila del ragionamento, occorre prendere atto che l'istanza in discussione:

- per la parte in cui chiede l'autorizzazione al pagamento delle prestazioni dei lavoratori, rese nel mese di novembre ma prima del deposito della domanda di concordato, deve essere respinta;
- per la parte relativa alle prestazioni successive, riguarda questione non soggetta ad autorizzazione.



Il credito retributivo in discorso, infatti, è legato al tempo (art. 2099 primo comma c.c.); pur essendo la retribuzione mensile, i CCNL vigenti nel comparto fissano criteri per stabilirne la quota giornaliera ovvero oraria (“divisori convenzionali”).

Ciò vuol dire che è possibile isolare coppie quotidiane di prestazioni sinallagmatiche e che la proponente ben può stabilire per ciascun dipendente la quota giornaliera di retribuzione delle prestazioni rese nel mese di novembre, per determinare quale parte ricada nel concorso e quale ne sia estranea. Quest’ultima, come tale, può e deve essere pagata alla scadenza senza bisogno di autorizzazione alcuna, non riguardando atto di straordinaria amministrazione. Per la prima, invece, non ricorrono le condizioni per un legittimo pagamento in questa fase.

Analogo ragionamento può essere svolto per gli accessori contributivi, assicurativi e fiscali, nonché per la tredicesima mensilità, che costituisce anch’essa parte della retribuzione collegata al tempo (tanti dodicesimi di una mensilità, quanti sono i periodi di servizio svolti nel corso dell’anno).

P. Q. M.

rigetta l’istanza quanto ai crediti retributivi (ed accessori) maturati nel periodo anteriore al deposito della domanda di concordato;

dichiara non luogo a provvedere per il resto, non trattandosi di attività di straordinaria amministrazione.

Udine, 04/12/2014

Il Presidente.

